

REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 119/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA,

in composizione monocratica, in persona del Consigliere Valeria Mistretta, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 26444 del registro di segreteria, proposto dal sig. *OMISSIS*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Michela SCAFETTA (SCFMHL79E55A485U pec scafetta@pec.it;) presso il cui studio, sito in Roma, Viale dei Primati Sportivi n. 19, è elettivamente domiciliato, contro:

- L'Ufficio Territoriale INPS, sede provinciale di Sassari, in persona del Direttore *pro tempore*, via Rockefeller n. 68, Sassari (SS), pec: direzione.provinciale.sassari@postacert.inps.gov.it;
- Il Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva (PREVIMIL) in persona del Ministro *pro tempore*, con Uffici in viale Dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma (RM), domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, Via Dante Alighieri, 23, 09128 Cagliari (CA): pec: ads.ca@mailcert.avvocaturastato.it.

Uditi, nella pubblica udienza del 21 luglio 2026, l'Avvocato Gianmaria COVINO su delega dell'Avvocato SCAFETTA per il ricorrente e l'Avvocato Marina OLLA per l'INPS.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

con atto depositato in data 29 gennaio 2026, il signor *OMISSIS* ha presentato ricorso avverso il silenzio rifiuto formatosi sulla domanda presentata online sul portale MyInps in data *OMISSIS*, inoltrata alla sede di Sassari utilizzando il servizio dedicato presente nell'apposita sezione del portale INPS, volta alla concessione della pensione privilegiata ordinaria per l'infermità "pregresso stato ansioso reattivo, di lieve entità, in completa remissione", nonché avverso tutti gli altri atti antecedenti, consequenziali e connessi, in particolare: il Parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. *OMISSIS* reso nell'adunanza *OMISSIS* in cui l'infermità suddetta non è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio e il Decreto *OMISSIS* - Posizione n. *OMISSIS* emesso dal Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza e della Leva, attestante il diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità accertata.

I nominati atti sono impugnati in quanto lesivi del diritto e interesse del ricorrente alla concessione della pensione privilegiata ordinaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 64 e ss. del D.P.R. 1092/1973.

Nel ricorso si fa presente che il Sottocapo 1^a Classe Scelto *OMISSIS* in servizio nella Marina Militare sin dal 1998 con la qualifica di Incursore/Istruttore sportivo educatore fisico (IN/ISMEF) e che, nell'adempimento dei propri obblighi di servizio, sarebbe stato esposto nel corso degli anni a condizioni ambientali non adeguate, riferibili a costrittività organizzative. L'approfondita analisi dell'attività del ricorrente, operata in sede di Relazione medico-legale a firma del Dottor Luigi Mastroianni, ha concluso per una correlazione causale tra l'infermità da cui è affetto il

Sottocapo 1^a Classe Scelto *OMISSIS* e i fatti di servizio dettagliatamente indicati nel ricorso introduttivo.

In particolare, per un periodo continuativo di diversi anni (2012 – 2020) il sig. *OMISSIS* sarebbe stato impiegato dal Ministero della Difesa e adibito a mansioni inferiori alle qualifiche possedute e, per effetto delle costrittività organizzative subite, avrebbe operato in condizioni di “violenza psicologica”. Tale situazione avrebbe determinato il sorgere della patologia diagnosticata dalla DMML in data *OMISSIS* come “pregresso stato ansioso reattivo, di lieve entità, in completa remissione”.

Il difensore ha richiamato l’ordinanza n. 22161/2024 della Cassazione civile, Sezione lavoro, che ha specificato che, nel contesto del pubblico impiego, l’assegnazione a mansioni forzatamente inattive e situazioni di isolamento lavorativo costituisce una violazione dell’art. 2087 cod. civ., indipendentemente dalla presenza di un intento persecutorio o dall’impatto sulla retribuzione. Tale condotta datoriale può determinare un pregiudizio risarcibile sulla vita professionale e personale del dipendente.

Inoltre, non costituirebbe elemento ostativo il fatto che il ricorrente sia ancora in servizio attivo, in quanto per la giurisprudenza sussiste sempre un interesse concreto e attuale all’accertamento delle condizioni che potrebbero poi consentire l’esercizio del diritto alla pensione privilegiata, anche per il soggetto in attività di servizio.

In conclusione, nel ricorso si chiede di annullare il Decreto negativo *OMISSIS* - Posizione n. *OMISSIS* emesso dal Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza e della Leva, nonché annullare il Parere n. *OMISSIS* reso nell’adunanza *OMISSIS* emesso dal Comitato di Verifica, con il quale

l'infermità "pregresso stato ansioso reattivo, di lieve entità, in completa remissione" non è stata riconosciuta dipendente da fatti di servizio; accertare il silenzio rifiuto sulla domanda inviata dal ricorrente all'Ufficio Territoriale INPS di Sassari in data *OMISSIS*; conseguentemente, riconoscere il diritto futuro del Sottocapo 1^a Classe Scelto *OMISSIS* a percepire, nel momento della cessazione dal servizio, la pensione privilegiata ordinaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 64 e ss. del DPR n. 1092/1973 per la seguente patologia "pregresso stato ansioso reattivo, di lieve entità, in completa remissione", dipendente da causa di servizio e ascrivibile complessivamente alla VI Categoria della Tabella A del DPR 30 dicembre 1981, n. 834. Il tutto con condanna alle spese di lite.

In via istruttoria, si chiede di disporre CTU medico-legale al fine di accertare la sussistenza del nesso causale tra la causa di servizio e l'infermità "pregresso stato ansioso reattivo, di lieve entità, in completa remissione".

Il Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva si è costituito in giudizio in data 13 aprile 2026 con memoria difensiva nella quale ha eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti in favore del giudice del rapporto di lavoro, da individuarsi nel giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.lgs. n.165/2001 e dell'art. 133, comma 1, lett. i) del d.lgs. 104/2010, ritenendo trattarsi di questione attinente alla dipendenza da causa di servizio in riferimento alla domanda di equo indennizzo.

Ha, poi, rappresentato che, tenuto conto del particolare ruolo svolto dal Comitato di Verifica per le cause di servizio nell'ambito del procedimento *de quo*, in quanto unico autore dei giudizi tecnici espressi in relazione alla non

dipendenza dal servizio delle infermità del sig. *OMISSIS*, sussisterebbe la legittimazione passiva dello stesso ad essere parte del presente giudizio, il che ne deve comportare, l'eventuale pertinenza delle spese di giudizio o, in subordine comunque, la solidarietà con il Ministero.

Nel merito, il Ministero ha sostenuto che il ricorso è infondato. La parte ricorrente non avrebbe fornito la prova della sussistenza del nesso causale o concausale fra le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e l'insorgere dell'infermità denunciata (che a detta della C.M.O. deve ritenersi in completa remissione), limitandosi a formulare censure che tendono a contestare la conclusione tecnico-scientifica alla quale è pervenuto il Comitato, sconfinando nel merito dello stesso, con argomentazioni che si limitano a contrapporre l'opinione del ricorrente a quella del competente organo medico-legale.

La motivazione espressa dal Comitato di Verifica appare puntuale e circostanziata: è frutto di una completa istruttoria che ha fatto riferimento a tutti i precedenti di servizio dell'interessato e a tutti gli elementi connessi con lo svolgimento effettivo dello stesso.

Inoltre, il rimedio istruttorio della CTU non può essere considerato, o comunque diventare, un mezzo di prova al quale ricorrere ai fini del riesame della fattispecie amministrativa già valutata in sede di procedimento da parte della Pubblica amministrazione competente all'adozione dell'atto finale.

In conclusione, nella memoria si chiede: in via principale, che il ricorso sia dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione; in subordine, che venga disposta l'integrazione del contraddittorio con chiamata in causa del MEF; in via ulteriormente gradata, che il ricorso venga rigettato in quanto infondato in

fatto e in diritto per i motivi rappresentati nella memoria; che venga rigettata la richiesta di CTU che, come tale, presenterebbe natura meramente esplorativa. Con vittoria delle spese di giudizio quantificate globalmente nella misura di euro 1.000 (mille) e, nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori richieste, che il Ministero della Difesa, in caso di soccombenza, venga condannato in solido con il MEF al pagamento delle spese di lite.

L'INPS si è costituito in giudizio a ministero degli Avvocati Stefania SOTGIA, Marina OLLA e Alessandro DOA con memoria difensiva depositata in Segreteria in data 9 luglio 2026, con la quale ha rappresentato che il ricorrente, avendo visto dichiarare inammissibile il primo giudizio radicato (ric 26242), ha riproposto la domanda finalizzata al riconoscimento del futuro diritto alla pensione privilegiata, con decorrenza dalla domanda amministrativa.

Preliminarmente, l'Istituto previdenziale ha eccepito l'inammissibilità della domanda, in quanto la stessa non è stata preceduta dalla formale diffida ad adempiere, prevista dall'art. 153 lettera b del c.g.c.,

Nel merito, osterebbe al riconoscimento del beneficio richiesto la circostanza che la competente commissione medica, nell'esercizio della discrezionalità tecnica riconosciuta dalla legge, abbia certificato, con parere vincolante per l'Istituto, che le infermità patite dal ricorrente non siano riconducibili a causa di servizio. Peraltro all'ufficio non risulta, né è stata dedotta da controparte, alcuna valutazione da parte della CMO – Ospedale militare – circa l'eventuale ascrivibilità ai fini della pensione di privilegio dell'infermità richiesta.

L'Istituto previdenziale ha, quindi, chiesto di rigettare il ricorso, con vittoria di spese e competenze come per legge.

Il 17 luglio 2026 l'Avvocato SCAFETTA ha depositato una memoria nella quale, in riferimento all'eccezione di inammissibilità, ha osservato che la Corte dei conti, Sezione Puglia, ha chiarito che, in materia di PPO, è ammissibile il ricorso proposto dal dipendente ancora in servizio che, a fronte del diniego amministrativo di dipendenza da causa di servizio, chieda l'accertamento positivo di tale dipendenza "in funzione del futuro trattamento pensionistico privilegiato, pur in mancanza di preventiva domanda amministrativa di P.P.O.", purché il bene della vita pensionistico sia espressamente dedotto. Ne deriva che quando esiste già un provvedimento di diniego di causa di servizio e il ricorrente deduce in giudizio la PPO, il ricorso è ammissibile anche senza preventiva domanda di PPO e che la previa diffida è funzionale alla trasformazione del silenzio in rifiuto, ma non è richiesta quando vi sia già un provvedimento espresso sulla causa di servizio e/o una domanda amministrativa sulla PPO.

Nel caso di specie, il sig. *OMISSIS* ha già subito il diniego di causa di servizio con decreto *OMISSIS*, fondato sul parere CVCS n. *OMISSIS*; ha presentato domanda amministrativa di P.P.O. all'INPS in data *OMISSIS*; la domanda è stata sollecitata sul portale INPS; l'INPS ha risposto solo con una comunicazione generica del *OMISSIS*, limitandosi a scusarsi per il ritardo e a indicare il criterio cronologico di lavorazione, senza alcun provvedimento espresso.

Secondo il difensore, quindi, l'eccezione formulata dall'INPS sarebbe infondata. Nello specifico non si sarebbe in presenza di "domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa" in senso sostanziale, perché: sulla causa di servizio esiste già un provvedimento espresso negativo, oggetto

di impugnazione; sulla P.P.O. l'INPS ha l'obbligo di provvedere e l'azione mira anche a ottenere l'accertamento del silenzio-rifiuto. In ogni caso, il ricorso è perfettamente in linea con il modello ammesso dal Giudice Contabile (ricorrente ancora in servizio, diniego di causa di servizio, deduzione del bene della vita P.P.O.). La richiesta di previa diffida, qualora il sollecito inviato all'INPS dal ricorrente non possa essere ritenuto tale, oltre a non trovare supporto nelle pronunce più recenti, si risolverebbe in un formalismo contrario al principio di effettività della tutela in materia previdenziale ex art. 38 Cost.. Con riferimento all'eccezione di difetto di giurisdizione, nella memoria si ribadisce che il ricorrente chiede l'accertamento della dipendenza da causa di servizio esclusivamente ai fini del futuro diritto alla P.P.O.; non sono in contestazione in questo giudizio né l'equo indennizzo né i benefici retributivi in servizio, che restano di competenza del giudice amministrativo. Pertanto, la giurisdizione della Corte dei conti è correttamente radicata e conforme ai principi fissati dalle Sezioni Unite e dalle pronunce contabili richiamate. Per l'Avvocato SCAFETTA, pertanto, l'eccezione di difetto di giurisdizione va respinta, ferma restando la competenza del giudice amministrativo per eventuali pretese diverse dal trattamento pensionistico.

Inoltre, non sussisterebbe un litisconsorzio necessario con il MEF-CVCS ai sensi dell'art. 102 c.p.c. in quanto il parere del CVCS è obbligatorio e vincolante, ma è un atto endoprocedimentale; il provvedimento finale sulle infermità dipendenti da causa di servizio è adottato dall'Amministrazione di appartenenza, che si pronuncia sul solo riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio, su conforme parere del Comitato.

Pertanto, il ricorso in discussione impugna correttamente il decreto n.

OMISSIS del Ministero della Difesa, che recepisce il parere CVCS; la legittimazione passiva del Ministero della Difesa è dunque piena, in quanto autore dell'atto finale lesivo; il CVCS rimane organo tecnico endoprocedimentale e la sua valutazione è scrutinata attraverso il sindacato sul decreto.

La controversia riguarda l'illegittimità del provvedimento del Ministero della Difesa, che può essere dichiarato illegittimo anche se il parere CVCS non è direttamente impugnato come atto autonomo. In ogni caso, ove la Corte ritenesse opportuno coinvolgere il MEF, ben potrebbe disporre l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c., senza che ciò incida sull'ammissibilità originaria del ricorso.

Nel merito, il difensore ha evidenziato che in materia di malattie professionali e danno alla salute da condizioni di lavoro, la giurisprudenza ha riconosciuto la rilevanza non solo del rischio specifico intrinseco alla lavorazione, ma anche del rischio specifico improprio, collegato all'organizzazione del lavoro e alle modalità della sua esplicazione. La Cassazione ha affermato che, nel sistema del T.U. infortuni, sono indennizzabili tutte le malattie fisiche o psichiche la cui origine sia riconducibile al "rischio del lavoro", sia che riguardi la lavorazione, sia che riguardi l'organizzazione del lavoro. Ciò è coerente con l'art. 2087 c.c., che impone al datore di lavoro l'obbligo di tutelare l'integrità fisica e psichica del lavoratore.

Gli elementi della vicenda in esame, letti complessivamente, integrano un rischio organizzativo specifico e non un mero rischio generico aggravato: demansionamenti, conflitti con il Comando, procedimenti penali poi rivelatisi infondati, trasferimenti ripetuti e condizioni di isolamento lavorativo si

collocano all'interno del rapporto di servizio e ne costituiscono espressione.

La Cassazione ha di recente affermato che l'assegnazione a mansioni forzatamente inattive e situazioni di isolamento lavorativo costituisce violazione dell'art. 2087 c.c., potendo determinare un pregiudizio risarcibile sulla vita professionale e personale del dipendente, indipendentemente dall'intento persecutorio.

Infine, sono state ribadite le osservazioni relative ai pareri di COM e CVCS e sul valore della richiesta CTU.

All'udienza del 21 luglio 2026 l'Avvocato COVINO ha richiamato il ricorso e la memoria depositata.

L'Avvocato OLLA ha fatto integrale riferimento alla memoria e alle conclusioni.

Considerato in

DIRITTO

L'eccezione di difetto di giurisdizione non merita accoglimento.

A tale proposito, va precisato che, come indicato nel decreto del Ministero della Difesa impugnato, con la domanda prodotta in data 9.01.2020, il Sottocapo di 1^a Classe Scelto *OMISSIS* ha chiesto il solo riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per l'infermità "Reazione ansioso-depressiva di natura disadattiva".

L'interessato ha impugnato il provvedimento in quanto ha negato la dipendenza da causa di servizio dell'infermità, chiedendo un accertamento di tale dipendenza, quale presupposto necessario e inderogabile ai fini pensionistici di privilegio.

Orbene, sussiste l'interesse "attuale" del ricorrente ad acquisire certezza circa

la dipendenza o meno dal servizio della patologia, al fine di poter stabilire la possibilità del conseguimento della pensione di privilegio per la specifica infermità, così come sussiste la giurisdizione del giudice contabile, in ragione dei principi affermati dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4325 del 24 febbraio 2014 (e ribaditi con sentenza delle Sezioni Unite, n. 1306 del 19/01/2017).

Infatti, la Suprema Corte ha stabilito che non si possa negare, *“al personale ancora in servizio, il diritto alla tutela giurisdizionale volta all’accertamento del presupposto necessario per poter successivamente far valere in giudizio il diritto a pensione privilegiata”*.

Il principio espresso dalla Corte di Cassazione trova conforto nella prevalente giurisprudenza di appello di questa Corte.

Tale giurisprudenza ha ritenuto che, soprattutto dopo le modifiche introdotte dal D.P.R. n. 461/2001, e la conseguente unicità del provvedimento per l’accertamento in sede amministrativa della dipendenza delle infermità da causa di servizio, con valenza sia per la concessione dell’equo indennizzo che della pensione di privilegio, la sussistenza della giurisdizione del giudice delle pensioni vi sia in ogni ipotesi, come nella presente, in cui il ricorrente chieda l’accertamento in sede giudiziale ai fini pensionistici, indipendentemente dal fatto che egli lo abbia chiesto agli stessi fini in sede amministrativa e, dunque, anche nell’ipotesi in cui la dipendenza da causa di servizio sia stata chiesta unitamente alla domanda per l’ottenimento dell’equo indennizzo (cfr. Sezione 1^a centrale d’appello, n. 171 del 18/02/2015).

Alla luce degli affermati principi, come già anticipato, deve essere respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione.

Di contro, merita accoglimento l'eccezione di inammissibilità della domanda sollevata dall'INPS, in quanto, come risulta dagli atti, la stessa non è stata preceduta dalla formale diffida ad adempiere, prevista dall'art. 153, comma 1 lettera , del c.g.c.

Sul punto questo Giudice osserva che già con sentenza n. 2/2026 del 7 gennaio 2026 era stata dichiarata l'inammissibilità di un ricorso identico presentato dallo stesso ricorrente (giudizio 26242).

Le osservazioni del difensore del sig. *OMISSIS* formulate nella memoria da ultimo depositata non possono essere condivise dalla Sezione, considerato che l'art. 153, comma 1 lett. b, dispone la necessità della previa diffida, in mancanza di un provvedimento espresso dell'amministrazione.

In questa sede rileva unicamente che il ricorrente ha presentato domanda per la pensione privilegiata e si è limitato a chiedere notizie della pratica, ma non ha presentato alcuna diffida, nemmeno successivamente alla sentenza di cui sopra.

Inoltre, i provvedimenti relativi al mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio non possono essere considerati idonei a superare l'eccezione formulata dall'INPS, perché il presente giudizio verte sulla richiesta di pensione privilegiata, di cui la dipendenza costituisce solo uno dei presupposti.

Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 153, comma. 1, lett. b, c.g.c.

Considerato che il giudizio è stato definito con riferimento a una questione preliminare, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c., le spese di lite vanno compensate integralmente.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, in
composizione monocratica, definitivamente pronunciando

- dichiara inammissibile il ricorso;
- spese compensate.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di sessanta giorni dalla data
dell'udienza.

Così deciso in Cagliari, nell'udienza del 21 luglio 2026.

Il Giudice monocratico

(f.to digitalmente V. Mistretta)

Depositata in segreteria il 23.07.2026

Il Dirigente

(f.to digitalmente P. Carrus)